

L'anno duemilasedici, addì <b>29 novembre</b> alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0082889 del 24 novembre 2016 nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:  o m i s s i s
---

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof. ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari (entra alle 16.05), prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Çatucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioni, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma, prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni (entra alle 16.05), prof. Enrico Elio Del Prato, prof. Augusto D'Angelo, i Rappresentanti del personale: Carlo D'Addio, Tiziana Germani (entra alle ore 16.54), Pietro Maioli, Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi, Matteo Catananti.

**Assistono:** il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, Prof. Massimo Volpe, prof. Sebastiano Filetti, prof. Paolo Teofilatto, prof. Irene Bozzoni, i Prorettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi, prof. Antonello Folco Biagini, Bruno Botta, prof. Mario Morcellini e Tiziana Pascucci.

Assenti giustificati: Prof. Mauro Rota.

II Presidente, l'adunanza vali	constatata damente cos	l'esistenza stituita ed apı	del re la :	numero seduta.	legale,	dichiara
		omissis.			•••••	



Senato Accademico

Seduta del

2 9 NOV. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI RCMA Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio Settore Diritto allo Studio e alta Formazione





### MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE STUDENTI

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Diritto allo studio e alta formazione dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio.

Ricorda che il Piano Integrato 2016, approvato con delibera del Senato Accademico del 23 febbraio 2016 e del Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2016, ha previsto, tra i vari obiettivi operativi, quello di semplificare i regolamenti esistenti (punto 6.7.1). In quest'ottica si è proceduto all'analisi del Regolamento per l'attività di collaborazione studenti vigente, emanato con Decreto Rettorale n. 1076 del 31 ottobre 2008.

Ciò premesso, il testo del Regolamento in esame è stato rivisto al fine di semplificarne il contenuto normativo e garantirne la conformità rispetto alle norme in materia di diritto allo studio contenute nel Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che ha abrogato la legge n. 390/91.

Si è proceduto, inoltre, ad adeguarlo all'ultima versione dello Statuto dell'Università, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012, eliminando tutti i riferimenti agli Atenei Federati, ivi soppressi.

E' stata modificata la modalità attraverso la quale le Facoltà ed i Dipartimenti ricevono l'assegnazione dei fondi relativi alle borse di collaborazione. Difatti, le Strutture non devono più presentare richiesta di assegnazione entro il 30 aprile di ciascun anno in quanto le borse di collaborazione ed i relativi fondi sono ripartiti secondo gli indicatori definiti dalla delibera del Senato Accademico n. 72/2016 del 22 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nella seduta del 5 aprile 2016.

E' stato, inoltre, aggiornato il format del bando di concorso adottato dalle strutture e, nell'atto di incarico per lo svolgimento dell'attività a tempo parziale, è stato modificato il codice di comportamento cui lo studente deve attenersi, adeguandolo a quello già in uso per le attività di collaborazione svolte presso l'Amministrazione Centrale.

Sul presente Regolamento si è espressa positivamente anche la Prorettrice per il Diritto allo Studio e la Qualità Didattica.

Il Presidente invita a deliberare.

### ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Regolamento per l'erogazione di borse di studio per l'Attività di collaborazione studenti confrontato con vecchio testo;
- Testo del nuovo regolamento



Senato Accademico

#### **DELIBERAZIONE N. 284/16**

Seduta del

### IL SENATO ACCADEMICO

----

2 9 NOV. 2016

LETTA

la relazione istruttoria;

VISTO

il D.Lgs. n. 29 marzo 2012 n. 68;

VISTO

il Regolamento per l'erogazione di borse di studio per l'Attività di collaborazione studenti emanato con

Decreto Rettorale n. 1076 del 31 ottobre 2008:

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 72/2016 del 22 marzo 2016 di cui il Consiglio di Amministrazione ha

preso atto nella seduta del 5 aprile 2016;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Lippolis, Alfonzetti, Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D'Angelo, De Toma, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari, D'Addio, Ferri, Germani, Marotta, Maioli, Bianchi, Cofone, Folchi, Mosca, Pergolizzi

#### **DELIBERA**

di approvare le modifiche al Regolamento per l'Attività di Collaborazione Studenti, con le seguenti ulteriori modifiche/integrazioni:

- all'art. 4, alla fine del secondo comma, aggiungere le parole "parametrato al finanziamento complessivo";
- all'art. 6, quarto alinea, eliminare le parole "nei saloni dello studente" e sostituire le parole "ed in altri eventi" con le parole "e degli eventi";
- all'art. 8, terzo comma, dopo le parole "pagamento delle ore lavorate" aggiungere le parole "se effettuate in numero superiore a 25";
- all'art. 10, alla fine del secondo alinea del quinto comma, aggiungere le parole, "da calcolare come specificato nel manuale operativo, di cui al successivo art. 11";
- all'art. 12, primo comma, sostituire la parola "ottobre" con "settembre";
- all'art. 13, secondo comma, eliminare la parola "almeno";
- all'art. 14, eliminare la frase "Il predetto termine è posticipato nel caso in cui coincida con giorni festivi, festività nazionali e/o sospensioni delle attività accademiche".

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO Carlo Musto D'Amore IL PRESIDENTE Eugenio Candio

51

### **REGOLAMENTO IN VIGORE**

#### Art. 1- Finalità e natura della collaborazione

La collaborazione di studenti, di cui all'art. 13 della legge 390 del 2.12.91, può essere attivata per lo svolgimento dei sequenti servizi

- funzionamento di biblioteche aperte agli studenti;
- funzionamento di laboratori didattici
- funzionamento di strutture didattiche integrate (p.e. aule multimediali, sale di lettura, etc.);
- funzionamento di centri di accoglienza, di centri di informazione e gestione di servizi destinati agli studenti, anche in riferimento alle esigenze degli studenti diversamente abili (servizio C.I.A.O., sportelli SOrT, Sportello per i diritti delle persone diversamente abili);
- attività connesse alla promozione di stages da parte delle Facoltà e degli Atenei Federati.

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni che andranno ripartiti in ottemperanza a quanto disposto dai DD. RR. 543 e 545 del 21 novembre 2006, tra gli Atenei Federati.

Per l'attribuzione delle collaborazioni verranno emanati appositi bandi dalle strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge

#### **NUOVO REGOLAMENTO**

#### TITOLO I

#### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Sapienza Università di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, su diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio per migliorare l'erogazione dei servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e per favorire il coinvolgimento dello studente nella realtà universitaria. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità, le modalità di attribuzione e erogazione.

Le collaborazioni a tempo parziale sono remunerate mediante attribuzione di borse di collaborazione.

#### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio di Sapienza Università di Roma;
- Borsa di collaborazione: corrispettivo destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi da Sapienza Università di Roma alla propria utenza studentesca;
- Attività di collaborazione: la prestazione richiesta allo studente:
- Atti di incarico: gli atti che regolamentano la prestazione part-time:
- Studente iscritto fuori corso: è lo studente che ha seguito l'intero corso di studio senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale,
- Studente iscritto ripetente: è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo.

#### Art. 3 - Risorse finanziarie

L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione di Bilancio preventivo e allocato su apposito "conto".

# Art. 4 – Modalità di ripartizione delle borse di collaborazione e dei relativi fondi a Facoltà e Dipartimenti

Le borse di collaborazione e i relativi fondi sono ripartite tra le strutture con Decreto Rettorale secondo i seguenti indicatori definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2016 e del 5 aprile 2016:

 per il 50% in proporzione al numero degli studenti immatricolati ed iscritti in corso nell'anno accademico precedente ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario di ciascuna Facoltà. Per i corsi interfacoltà si tiene conto della assegnazione amministrativa degli studenti

#### TITOLO I

Art. 2 – Modalità di presentazione delle richieste da parte delle strutture universitarie Gli Atenei Federati, nell'ambito della Conferenza di programmazione finanziaria di bilancio segnalano, entro il 30 luglio di ogni anno, con apposita comunicazione all'Università, il fabbisogno, in numero di borse, per l'anno successivo nonché la ripartizione di esso per singola tipologia di attività (biblioteche, laboratori didattici, centri di accoglienza, ecc.). Il numero complessivo delle borse richieste dagli Atenei Federati andrà successivamente approvato nel bilancio di previsione dell'Università.

l Centri di spesa che intendano assicurare, con l'apporto di studenti, i servizi di cui al precedente art. 1, presentano entro il 30 aprile di ogni anno, apposita richiesta al Presidente dell'Ateneo Federato, competente ai fini dell'attribuzione dei borsisti.

Nella richiesta, formulata seguendo una procedura informatizzata che prevede la compilazione di un format disponibile nel sito web dell'Ateneo Federato, dovranno essere necessariamente indicati:

- a) l'Ateneo Federato scelto ai fini dell'attribuzione dei borsisti:
- a) la struttura richiedente, il relativo indirizzo e-mail ed i recapiti telefonici;
- b) le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione,
- c) l'orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato per le singole attività ed il personale dell'Università disponibile per le singole attività;
- descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;
- e) il numero di studenti che, presumibilmente, utilizzano i servizi;
- la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
- je motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere motivata da carenza di personale universitario e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa – vedi art. 13 comma 1 della L. 390/91);
- h) il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere uguale o un multiplo di 150);
- i) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione (tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di una disciplina, nell'ambito di un elenco di almeno 3 discipline del curriculum degli studi, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame come condizione per l'affidamento delle collaborazioni);
- j) la relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.

I Centri di Spesa, che non afferiscono ad alcun Ateneo Federato, presentano entro il 30 aprile, apposita richiesta

- immatricolati e iscritti a quel corso di studio (fonte rilevazione Infostud);
- per il 25% in base al numero di posti nelle biblioteche per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione SBS);
- per il 25% in base al numero di posti nei laboratori per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione Collegio dei Direttori).

Inoltre, in sede di distribuzione delle borse, si tiene conto della clausola di salvaguardia che limita le variazioni a ± 15% rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente.

Le Facoltà dividono le borse di collaborazione loro attribuite tra i Dipartimenti afferenti, tenendo anche conto delle esigenze delle Presidenze per le strutture di loro pertinenza.

Lo stanziamento ricevuto dalle Facoltà e dai Dipartimenti può essere integrato con fondi concessi da Enti pubblici o privati, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dalle stesse Facoltà e Dipartimenti afferenti.

# Art. 5 - Modalità di distribuzione delle borse a Strutture dell'Amministrazione Centrale

Una Commissione nominata dal Rettore, avente almeno un componente scelto tra i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, stabilisce il numero delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture centrali di Sapienza Università di Roma per il supporto alle attività di accoglienza, informazione e orientamento (CIAO, HELLO, SOrT, ecc.) tenuto conto anche di eventuali esigenze non previste rappresentate dagli Organi di Ateneo.

al Rettore da inoltrare al Settore I AA. GG., Borse di studio e Progetti della IV Ripartizione Studenti.

Nella richiesta, formulata seguendo una procedura informatizzata che prevede la compilazione di un format disponibile nel sito web dell'Università, dovranno essere necessariamente indicati:

- a) la struttura richiedente, il relativo indirizzo e-mail ed i recapiti telefonici;
- b) le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
- c) l'orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato per le singole attività ed il personale dell'Università disponibile per le singole attività;
- d) descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;
- e) il numero di studenti che, presumibilmente, utilizzano i servizi:
- f) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
- g) le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere motivata da carenza di personale universitario e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa – vedi art. 13 comma 1 della L. 390/91);
- h) il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere uguale o multiplo di 150):
- i) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione (tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di una disciplina, nell'ambito di un elenco di almeno 3 discipline del curriculum degli studi, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame come condizione per l'affidamento delle collaborazioni);
- j) la relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.
- Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei Direttori delle strutture di assegnazione, cui spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati, da inserire in un'apposita relazione da inoltrare al Presidente dell'Ateneo Federato (al Rettore per i Centri di Spesa che non afferiscono agli Atenei Federati) unitamente alla richiesta per l'attribuzione dei collaboratori per l'anno successivo.

# Art. 4 – Procedure La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle procedure seguenti:

i responsabili dei Centri di spesa provvedono ad emanare ed a rendere pubblico, attraverso l'affissione all'albo del Centro stesso ed alla pubblicazione nel sito web dell'Ateneo Federato ed in quello dell'Amministrazione Centrale, per almeno 30 giorni, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti con la precisazione delle modalità di presentazione delle domande e di formulazione della graduatoria di cui all'art. 8, le modalità di presentazione possono essere in forma esclusiva: manuale o per via telematica. Per i centri di Spesa degli Atenei Federati che si avvalgono della procedura informatizzata per la presentazione delle

## Art. 6 - Attività previste e modalità di svolgimento

Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- funzionamento di biblioteche e Musei di Sapienza Università di Roma aperte alla totalità degli studenti;
- funzionamento di laboratori di Sapienza Università di Roma:
- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
- promozione dell'offerta formativa dell'Università nei saloni dello studente ed in altri eventi legati all'orientamento;
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;
- servizi di supporto in favore degli studenti disabili.

I compiti da affidare agli studenti "borsisti" sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I "borsisti" non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati da Sapienza Università di Roma per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività.

#### Art. 7 - Durata

Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in 150 ore per ciascun anno accademico, da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, orientativamente, con un impegno orario

domande da parte degli studenti, il Presidente dell'Ateneo Federato di competenza fisserà una data unica di scadenza di tutti i bandi di concorso;

 nel bando (allegato A), da emanare dal 01 al 30 settembre di ogni anno, dovranno essere specificati:

- a) gli elementi di cui alle lettere a), a1), b), i) dell'art. 2 del presente "Regolamento" per le strutture afferenti agli Atenei Federati o gli elementi di cui alle lettere a), b), i) dell'art. 2 del presente "Regolamento" per le strutture che non afferiscono agli Atenei Federati;
- b) il numero di collaborazioni previste ciascuna per 150 ore:
- c) le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6;
- d) in caso di procedura telematica, gli studenti devono sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la stampa della domanda (allegato A1), compilata automaticamente sulla base dei dati introdotti dagli stessi studenti. Nel caso di procedura manuale, al bando deve essere obbligatoriamente allegato il facsimile della stessa domanda alla quale gli studenti devono necessariamente attenersi (allegato A1) e sottoscrivere ai sensi del già citato D.P.R. 445 del 28.12.2000.
- e) saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione firmata della domanda di partecipazione alla collaborazione;
- f) per le collaborazioni a destinazione Erasmus, C.I.A.O., SOrT e Sportello per i diritti delle persone diversamente abili, può essere elemento preferenziale essere già stato collaboratore in uno dei citati servizi;
- g) la nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7:
- h) la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 8.

non inferiore a 2 ore e non superiore, di norma, a 4 ore giornaliere.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il Responsabile della Struttura nel solo caso in cui lo studente firmatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito e far firmare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali.

In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione centrale sono ammesse quantificazioni diverse nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

#### Art. 8 - Corrispettivo e modalità di liquidazione

Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un corrispettivo, che è esente da imposte. II corrispettivo è pari a € 1.095,00 (€ 7,30/ora) modificabile dal Consiglio eventualmente Amministrazione nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in due rate, ciascuna al raggiungimento delle 75 ore collaborazione, subordinatamente attività di all'autorizzazione al pagamento, firmata dal Responsabile della Struttura, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.

Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.

Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.

Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

#### Art. 9 - Copertura assicurativa

Sapienza Università di Roma provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

#### TITOLO II

#### Art. 10- Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di attività a tempo parziale gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- essere iscritti regolarmente all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto

#### TITOLO II

### Art. 5 – Requisiti di ammissione (*V. attuali artt. 12, 13*) Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare

complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

# Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

# Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004),

il concorso.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

 essere iscritti al 1° anno all'anno accademico in cui è indetto il concorso. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- essere iscritti, all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione all'anno accademico in cui è indetto il concorso. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento. Nel bando di concorso emesso secondo il format allegato al presente Regolamento possono essere indicati ulteriori e specifici requisiti, rispetto a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare al concorso, da individuarsi tra i seguenti:

- un esame, da un elenco di almeno tre esami, che lo studente deve aver superato nel corso della sua carriera universitaria;
- possesso di una media ponderata minima di "X/30" (esplicitata in sede di emanazione del bando di concorso) con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria;
- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua;
- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso.

#### TITOLO III

# Art. 11 - Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

Per l'ammissione, la selezione e l'attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti a Sapienza Università di Roma vengono emanati appositi bandi di concorso conformi al format allegato al presente Regolamento dalle Strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei bandi stessi.

Le procedure concorsuali sono gestite mediante il supporto dei servizi forniti dal Centro Infosapienza e sono descritte all'interno di un manuale operativo destinato sia allo studente che al personale amministrativo.

La realizzazione di detto manuale è a cura dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con la collaborazione dell'Area Infosapienza e viene trasmesso alle strutture contemporaneamente alla comunicazione delle borse assegnate e contestualmente pubblicato nella pagina del Settore diritto allo studio e alta formazione.

rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

# Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

# Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia

# Art. 12 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso

I Presidi e i Direttori dei dipartimenti, di norma a partire dal mese di ottobre di ciascun anno, provvedono con proprio dispositivo ad emanare un bando di concorso e a renderlo pubblico mediante la diffusione nel sito web della Struttura e in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione. I bandi per le Strutture dell'Amministrazione Centrale sono emessi con Decreto Rettorale e a essi viene data idonea pubblicità sul sito web di Sapienza Università di Roma a norma di legge

#### Art. 13 - Nomina Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è composta da 3 membri e nominata dal Responsabile della Struttura che provvede anche alla nomina di membri supplenti.

Per i bandi emanati da Facoltà e Dipartimenti, la Commissione è composta almeno da un docente scelto dal Preside/Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore, da un membro del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti eletti all'interno dell'Assemblea e/o Giunta di Facoltà e/o del Consiglio di Dipartimento.

Per i bandi emanati dalle altre Strutture dell'Amministrazione centrale, la Commissione è composta da personale di ruolo scelto dal Direttore dell'Area dirigenziale competente tra i funzionari della struttura medesima, e da almeno un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14 - Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito è pubblicata entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. Il predetto termine è posticipato nel caso in cui coincida con giorni festivi, festività nazionali e/o sospensioni delle attività accademiche. La pubblicazione deve avvenire sia nel sito web della Struttura che in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti esclusi. Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura pubblicherà in questo caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva.

### Art. 15 - Istanza di rettifica della graduatoria

Avverso la graduatoria provvisoria, lo studente che ha partecipato al concorso può presentare, per iscritto, istanza di rettifica per la correzione di errori e/o omissioni, che deve pervenire alla Struttura che ha emanato il bando di concorso improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa. L'istanza deve essere presentata mediante consegna a mano oppure mediante invio di mail. E' nulla l'istanza ricevuta oltre il termine predetto. Nell'istanza devono

essere indicati, in maniera chiara e puntuale, i motivi della

prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

#### Art. 6 - Incompatibilità

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

#### Art. 7 - Commissioni Giudicatrici

La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta da cinque membri, nominata dagli organi collegiali dei Centri di spesa competenti (si dovrà provvedere anche alla nomina di membri supplenti).

Della commissione dovranno far parte due studenti indicati dai rappresentanti degli stessi nel Consiglio Accademico dell'Ateneo Federato o nel/i Consiglio/i di Corso di Studio o di Facoltà verso il/i quale/i si indirizzano i servizi da assolvere con la collaborazione da parte di studenti.

La funzione di segretario della Commissione deve essere affidata a personale di ruolo dell'Università che provvederà alla redazione del verbale secondo l'allegato B. Qualora un qualsiasi membro della Commissione, regolarmente convocato risultasse assente per più di due volte, potrà essere sostituito da uno qualsiasi dei membri supplenti.

La Commissione Giudicatrice deve esaminare, nel merito, l'istanza entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione e stilare un verbale dei lavori. In caso di accoglimento della stessa, la Commissione provvede a stilare e pubblicare una nuova graduatoria.

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non sono previsti ulteriori gradi di ricorso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito dell'istanza di rettifica.

#### TITOLO IV

#### Art. 16 - Decadenza dall'attività a tempo parziale

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" se contravviene agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento e se non rispetta il calendario delle attività per più di due turni.

#### Art. 17 - Controlli e sanzioni

Le Strutture che emanano i bandi di concorso effettuano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 artt. 46, 47, 71 e seguenti.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state veritiere ai fini presentate dichiarazioni non dell'assegnazione del contratto di collaborazione, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

#### Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in adempimenti tutti gli particolare, per all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di pena l'esclusione dal partecipazione, L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente Regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore domiciliato per la carica presso la sede di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà per le collaborazioni dell'Amministrazione Centrale il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area

Art. 8 - Formulazione delle graduatorie

Le commissioni di cui all'art. 7 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie provvisorie entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione, mediante affissione all'albo dei Centri di spesa, delle graduatorie stesse.

I ricorsi devono essere presentati mediante consegna a mano al responsabile della struttura che ha emanato il hando

Sono nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.

Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni, saranno formulate:

- a) prendendo in esame solo le domande degli studenti che documentino le capacità di cui alla lettera i) del precedente art. 2 del presente "Regolamento";
- b) prendendo, quindi, in considerazione le domande degli studenti che abbiano ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente, nel caso degli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, si prende in considerazione il numero dei crediti complessivo del curriculum;
- c) prendendo in esame il merito, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente;
- d) Il merito è calcolato sommando:
- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_{i} \cdot V_{i}}{\sum_{i}^{N} C_{i}}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V<sub>i</sub> è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C<sub>i</sub> sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), fatti salvi i punti a), c), e), t), del presente articolo per il merito verrà presa in

Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Si riporta nell'allegato "A" del presente Regolamento l'Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 de decreto legislativo 196/2003"

#### Art.19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web di Sapienza Università di Roma

#### Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018.

#### Art. 21 - Allegati al Regolamento

- -facsimile del bando di concorso
- facsimile atto di incarico di collaborazione
- Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003

considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

- e) gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti;
- f) per le sole collaborazioni Erasmus, CIAO, SorT e Sportello per i diritti delle persone diversamente abili, sarà ritenuto titolo preferenziale aver già svolto la collaborazione presso uno di questi servizi;
- g) Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Responsabile della struttura (allegato C).

#### Art. 9 - Affidamento della collaborazione

L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto a partire dall'undicesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva ed entro il termine finale indicato all'articolo 8 del bando di concorso, mediante la stipula di un contratto (allegato D) nel quale siano specificati:

- a) generalità dello studente, residenza, codice fiscale e numero telefonico;
- b) oggetto della collaborazione;
- c) durata della collaborazione (in ore) limitata ad un esercizio finanziario;
- d) modalità di pagamento del corrispettivo economico alla collaborazione da effettuarsi in due rate posticipate, subordinatamente alla presentazione di una lettera (allegato E).

#### Art. 10 - Durata della collaborazione

La prestazione collaborativa concessa allo studente deve essere pari a n. 150 ore e di norma non deve superare le 3 ore giornaliere.

#### Art. 11 - Periodo di fruizione

Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze dell'Università o del Centro di spesa competente, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate dal Presidente dell'Ateneo Federato di afferenza, proroghe fino al 31 dicembre.

#### Art. 12 - Corrispettivo

La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari ad € 1.095,00 determinato dall'applicazione di un importo orario pari ad euro 7,30. Detto importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Tale corrispettivo verrà liquidato in due rate ciascuna al raggiungimento delle 75 ore.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli

infortuni.

#### Art. 13 - Codice di comportamento

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento:

"Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima e nel fornire le informazioni dovrà verificarle attenendosi alla regolamentazione esistente; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione. Lo studente si impegna ad un comportamento decoroso ed all'adozione di abbigliamento consono alla funzione svolta nonché al rispetto degli altri studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente s'impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Università all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro".

#### Art. 14 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Titolo II del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 15 - Controlli

Gli Atenei Federati controllano la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.

#### Art. 16 - Sanzioni

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre ai sensi dell'art. 23 della L. 390/91 verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all'applicazione dell'ISEE, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

#### 17 - Allegati

Sono allegati come parte integrante al presente regolamento:

allegato A - bando per le domande di collaborazione di studenti;

allegato A1 - domanda per collaborazione;

allegato B - verbale della commissione per l'esame delle domande di collaborazione di studenti;

~		
*·	<b>3</b>	
4		
	allegato C - atto di approvazione della graduatoria;	
	allegato D - affidamento di incarico di collaborazione di	
	studenti;	
•	allegato E - autorizzazione al pagamento di collaborazione	
	di studenti.	



### REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

#### TITOLO I

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Sapienza Università di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, su diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio per migliorare l'erogazione dei servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e per favorire il coinvolgimento dello studente nella realtà universitaria. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità, le modalità di attribuzione e erogazione.

Le collaborazioni a tempo parziale sono remunerate mediante attribuzione di borse di collaborazione.

#### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio di Sapienza Università di Roma;

- Borsa di collaborazione: corrispettivo destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi da Sapienza Università di Roma alla propria utenza studentesca;
- Attività di collaborazione: la prestazione richiesta allo studente;

- Atti di incarico: gli atti che regolamentano la prestazione part-time;

- Studente iscritto fuori corso: è lo studente che ha seguito l'intero corso di studio senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale,

- Studente iscritto ripetente: è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo.

#### Art. 3 - Risorse finanziarie

L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione di Bilancio preventivo e allocato su apposito "conto".

Art. 4 – Modalità di ripartizione delle borse di collaborazione e dei relativi fondi a Facoltà e Dipartimenti Le borse di collaborazione e i relativi fondi sono ripartite tra le strutture con Decreto Rettorale secondo i seguenti indicatori definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2016 e del 5 aprile 2016:

- per il 50% in proporzione al numero degli studenti immatricolati ed iscritti in corso nell'anno accademico
  precedente ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario
  di ciascuna Facoltà. Per i corsi interfacoltà si tiene conto della assegnazione amministrativa degli studenti
  immatricolati e iscritti a quel corso di studio (fonte rilevazione Infostud);
- per il 25% in base al numero di posti nelle biblioteche per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione SBS);
- per il 25% in base al numero di posti nei laboratori per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione Collegio dei Direttori).

Inoltre, in sede di distribuzione delle borse, si tiene conto della clausola di salvaguardia che limita le variazioni a  $\pm$  15% rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente.

Le Facoltà dividono le borse di collaborazione loro attribuite tra i Dipartimenti afferenti, tenendo anche conto delle esigenze delle Presidenze per le strutture di loro pertinenza.

Lo stanziamento ricevuto dalle Facoltà e dai Dipartimenti può essere integrato con fondi concessi da Enti pubblici o privati, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dalle stesse Facoltà e Dipartimenti afferenti.

# Art. 5 - Modalità di distribuzione delle borse a Strutture dell'Amministrazione Centrale

Una Commissione nominata dal Rettore, avente almeno un componente scelto tra i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, stabilisce il numero delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture centrali di Sapienza Università di Roma per il supporto alle attività di accoglienza, informazione e orientamento (CIAO, HELLO, SOrT, ecc.) tenuto conto anche di eventuali esigenze non previste rappresentate dagli Organi di Ateneo.

Art. 6 - Attività previste e modalità di svolgimento

nt. 6 - Attività previste e modalità di svoignimento



funzionamento di biblioteche e Musei di Sapienza Università di Roma aperte alla totalità degli studenti;

- funzionamento di laboratori di Sapienza Università di Roma;

- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
- promozione dell'offerta formativa dell'Università nei saloni dello studente ed in altri eventi legati all'orientamento:
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;

servizi di supporto in favore degli studenti disabili.

I compiti da affidare agli studenti "borsisti" sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I "borsisti" non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati da Sapienza Università di Roma per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività.

#### Art. 7 - Durata

Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in 150 ore per ciascun anno accademico, da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, orientativamente, con un impegno orario non inferiore a 2 ore e non superiore, di norma, a 4 ore giornaliere.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il Responsabile della Struttura nel solo caso in cui lo studente firmatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito e far firmare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali.

In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione centrale sono ammesse quantificazioni diverse nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

#### Art. 8 - Corrispettivo e modalità di liquidazione

Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un corrispettivo, che è esente da imposte. Il corrispettivo è pari a € 1.095,00 (€ 7,30/ora) eventualmente modificabile dal Consiglio di Amministrazione nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in due rate, ciascuna al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente all'autorizzazione al pagamento, firmata dal Responsabile della Struttura, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.

Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate. Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.

Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

### Art. 9 - Copertura assicurativa

Sapienza Università di Roma provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

#### TITOLO II

#### Art. 10- Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di attività a tempo parziale gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- essere iscritti regolarmente all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

aui à indotto il concorso. Nelle valutazioni relative alla



presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- essere iscritti, all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi:
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione all'anno accademico in cui è indetto il concorso. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento.

Nel bando di concorso emesso secondo il format allegato al presente Regolamento possono essere indicati ulteriori e specifici requisiti, rispetto a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare al concorso, da individuarsi tra i seguenti:

- un esame, da un elenco di almeno tre esami, che lo studente deve aver superato nel corso della sua carriera universitaria;
- possesso di una media ponderata minima di "X/30" (esplicitata in sede di emanazione del bando di concorso) con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria;
- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua;
- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso.

#### TITOLO III

Art. 11 - Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

Per l'ammissione, la selezione e l'attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti a Sapienza Università di Roma vengono emanati appositi bandi di concorso conformi al format allegato al presente Regolamento dalle Strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei bandi stessi.

Le procedure concorsuali sono gestite mediante il supporto dei servizi forniti dal Centro Infosapienza e sono descritte all'interno di un manuale operativo destinato sia allo studente che al personale amministrativo. La realizzazione di detto manuale è a cura dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con la collaborazione

dell'Area Infosapienza e viene trasmesso alle strutture contemporaneamente alla comunicazione delle borse assegnate e contestualmente pubblicato nella pagina del Settore diritto allo studio e alta formazione.

Art. 12 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso

I Presidi e i Direttori dei dipartimenti, di norma a partire dal mese di ottobre di ciascun anno, provvedono con proprio dispositivo ad emanare un bando di concorso e a renderlo pubblico mediante la diffusione nel sito web della Struttura e in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione.

I bandi per le Strutture dell'Amministrazione Centrale sono emessi con Decreto Rettorale e a essi viene data idonea pubblicità sul sito web di Sapienza Università di Roma a norma di legge

Art. 13 - Nomina Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è composta da 3 membri e nominata dal Responsabile della Struttura che provvede anche alla nomina di membri supplenti.

Per i bandi emanati da Facoltà e Dipartimenti, la Commissione è composta almeno da un docente scelto dal Preside/Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore, da un membro del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti eletti all'interno dell'Assemblea e/o Giunta di Facoltà e/o del Consiglio di Dipartimento.

Per i bandi emanati dalle altre Strutture dell'Amministrazione centrale, la Commissione è composta da personale di ruolo scelto dal Direttore dell'Area dirigenziale competente tra i funzionari della struttura medesima, e da almeno un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito è pubblicata entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di



giorni festivi, festività nazionali e/o sospensioni delle attività accademiche. La pubblicazione deve avvenire sia nel sito web della Struttura che in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti esclusi. Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura pubblicherà in questo caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva.

#### Art. 15 - Istanza di rettifica della graduatoria

Avverso la graduatoria provvisoria, lo studente che ha partecipato al concorso può presentare, per iscritto, istanza di rettifica per la correzione di errori e/o omissioni, che deve pervenire alla Struttura che ha emanato il bando di concorso improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

L'istanza deve essere presentata mediante consegna a mano oppure mediante invio di mail. E' nulla l'istanza ricevuta oltre il termine predetto. Nell'istanza devono essere indicati, in maniera chiara e puntuale, i motivi della stessa.

La Commissione Giudicatrice deve esaminare, nel merito, l'istanza entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione e stilare un verbale dei lavori. In caso di accoglimento della stessa, la Commissione provvede a stilare e pubblicare una nuova graduatoria.

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non sono previsti ulteriori gradi di ricorso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito dell'istanza di rettifica.

#### **TITOLO IV**

#### Art. 16 - Decadenza dall'attività a tempo parziale

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" se contravviene agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento e se non rispetta il calendario delle attività per più di due turni.

#### Art. 17 - Controlli e sanzioni

Le Strutture che emanano i bandi di concorso effettuano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 artt. 46, 47, 71 e seguenti.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto di collaborazione, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

#### Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente Regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore domiciliato per la carica presso la sede di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà per le collaborazioni dell'Amministrazione Centrale il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio



de decreto legislativo 196/2003"

#### Art.19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
 Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web di Sapienza Università di Roma

#### Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018.

#### Art. 21 - Allegati al Regolamento

- -facsimile del bando di concorso
- facsimile atto di incarico di collaborazione
- -Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003



# FAC- SIMILE BANDO PER XX BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA' VERRA' SVOLTA PRESSO XXX

#### IL PRESIDE/DIRETTORE DELLA STRUTTURA

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti;

VISTE le delibere del Senato Accademico n. .... del .... e del Consiglio di Amministrazione n. ..... del ..... e del Consiglio di Amministrazione n. .....

#### DISPONE

ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico xx/xx un concorso per l'attribuzione di n. xx borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto presso xxx.

ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di xxx ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a xx ore al giorno, nel periodo compreso tra il xx e il xx.

Al termine nelle xx ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

#### ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti, sono i seguenti:

- XX;
- XX.

ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalla Struttura La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze. Si precisa che:

- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa;

ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € xx esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.

#### ART. 6 (destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma La Sapienza ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Magistrale;
- c. Laurea Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario.

#### ART. 7 (requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:



Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- a) essere iscritti, nell'anno accademico xx/xx agli anni successivi al primo;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando;

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

a) essere immatricolati nell'a.a. xx/xx. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea;

Indicare eventuali ulteriori requisiti richiesti agli studenti per la partecipazione.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. xx/xx. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico xx/xx.

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

#### ART. 8 (esclusioni)

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati già vincitori, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di una borsa di collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che si iscrivono a corsi singoli;
- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012);
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

#### ART. 9 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: xxx

Le strutture possono prevedere di chiedere al candidato di presentarsi per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30<sup>esimi</sup>, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. xx/xx ed aver già iniziato la relativa attività.



Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata da xx e composta da xx membri.

#### ART. 11 (calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito. La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando1:

 la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_{i} \cdot V_{i}}{\sum_{i=1}^{N} C_{i}}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, Vi è il voto conseguito nell'i-esimo esame, Ci sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

 media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_{i} \cdot V_{i}}{\sum_{i=1}^{N} C_{i}}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, Vi è il voto conseguito nell'i-esimo esame, Ci sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{med\overline{10}} = \frac{528-320}{5-3} = 2!$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti del corso di studi di primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel caso in cui sia richiesto il superamento di un esame è necessario sommare anche il voto ottenuto



Art. 12 (penalizzazioni)

Per gli studenti che siano iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente - vedi art. 2 del regolamento -) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza. Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} C_{i} \cdot V_{i}}{\sum_{i=1}^{N} C_{i}}\right)$$

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 13 (pubblicazione graduatoria)

La graduatoria provvisoria viene resa pubblica il xx mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: xx

Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

La struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva

La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

ART. 14 (atti di incarico)

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso xx nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione della graduatoria. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 15 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Art. 16 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.

Art. 17 (decadenza dall'attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

1) conseguimento del titolo di studio;

 aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;

 irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;



4) mancato rispetto del codice di comportamento;

5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;

6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;

ART. 18 (trattamento dati personali)

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.

Art. 19 (responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo xx

Firmato
II Preside/Direttore della Struttura

### Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 de decreto legislativo 196/2003

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alla disposizione di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza Università di Roma per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.

#### Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti all'atto dell'iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento dell'immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all'atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all'atto dell'iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

#### Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.

L'omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha, altresì, diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.